

REPUBBLICA ITALIANA
COURT OF APPEALS
COURT OF APPEALS
COURT OF APPEALS

REPUBBLICA ITALIANA
COURT OF APPEALS
COURT OF APPEALS
COURT OF APPEALS

26674
PRODOTTO DIRITTO
DI REGISTRAZIONE

CR. 182709

REP. N. 13932/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 109041 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2003 e vertente tra

NATALE BIANCHI E PAOLA SCARDI

ATTORI

entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via A. Riboty n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonietta Monaco, che li rappresenta e difende - insieme all'avv. Simonetta Crisci - in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione

E

ACEA S.P.A.

CONVENUTA

elettivamente domiciliata in Roma, p.le Ostiense n. 2, presso l'avv. Romana Scardaralli, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONCLUSIONI: come da verbale del 28.1.2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21.12.99, Natale Bianchi e Paola Scardi convenivano in giudizio l'Accea s.p.a. e riferivano che questo Tribunale - con

PROV. CONCIL. N. 11/03/03 T. EIRAKI M. NATALE QUARA
+39 06 30723756

provvedimento cautelare *ante causam* del 5/11.11.99 - aveva ordinato a tale società l'immediata cessazione dell'attività di fornitura dell'energia elettrica, esercitata mediante la cabina elettrica allocata nel locale condominiale di via Nino Oxilia n. 14 in Roma, ed aveva fissato il termine di trenta giorni per l'instaurazione del presente giudizio di merito.

Richiamavano a tal fine le ragioni dedotte a sostegno della domanda cautelare, ovvero che le immissioni sonore ed elettro-magnetiche generate dalla cabina all'interno dell'appartamento degli attori (sito nella scala A int. 2 dell'edificio) avevano loro causato seri disturbi psico-fisici - suscettibili nel futuro di ulteriore aggravamento - avevano comunque compromesso la salubrità dell'ambiente domestico ed avevano infine provocato un deprezzamento di valore del loro immobile.

Chiedevano pertanto che l'adito Tribunale - accertata l'intollerabilità di tali immissioni per lesione del diritto alla salute e superamento dei limiti stabiliti dall'art. 844 cod. civ. - confermasse in via definitiva il provvedimento cautelare e condannasse la società convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti dagli esponenti.

L'Acqa si costituiva in giudizio e premetteva che - nelle more - l'impianto era stato disattivato e trasferito in altra sede; nel merito, contestava la fondatezza della domanda risarcitoria e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza del 28.1.2003 - negata l'ammissione delle prove dedotte dalle parti - la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' innanzitutto pacifico che - nel febbraio del 2000 - la cabina elettrica sita nello stabile condominiale di via Oxilia n. 14 è stata disattivata e trasferita altrove (cfr. comparsa di risposta Acea e relazione peritale depositata il 10.7.2000 nella fase di riciamo del procedimento cautelare).

Ciò non esonera comunque il Tribunale - anche ai fini della domanda risarcitoria proposta dagli attori in questa sede di merito - da una breve valutazione ex art. 844 cod. civ. sulla liceità o meno dell'originaria condotta posta in essere dalla società convenuta mediante l'allocazione dell'impianto in quel sito.

In proposito, deve subito disattendersi l'eccezione pregiudiziale (difetto di giurisdizione) sollevata dall'Acea in sede di conclusioni: a prescindere da ogni superfluo rilievo "di merito", è sufficiente rilevare che la Legge n. 205/00 invocata a sostegno è intervenuta solo nel corso del giudizio, mentre "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo" (art. 5 c.p.c.).

rientra pertanto nei poteri del giudice ordinario "accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorchè tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione";

"momento essenziale di tale accertamento, perché se positivo ad esso consegue che la condotta debba essere inibita, è che la condotta contraria, se lasciata svolgere, determinerà una situazione di esposizione al fattore inquinante suscettibile di compromettere la conservazione dello stato di salute".

In tale quadro - tornando al caso concreto - è stato anche accertato dall'altro consulente dott. Pietro Comba che i disturbi comportamentali lamentati da entrambi gli attori (come da relazioni del dott. Bracci e della dott.ssa Gasparini) "sono analoghi a quelli descritti in numerosi studi scientifici relativi a soggetti esposti a campi magnetici a 50 Hz" e sono dunque riconducibili - con ogni probabilità - alle immissioni cui tali attori sono stati esposti dal settembre 1997 al febbraio 2000 (si rimanda, sul punto, alle più approfondite osservazioni del dott. Comba).

Tali rilievi inducono a concludere che le immissioni nell'appartamento erano sicuramente intollerabili ai sensi dell'art. 844 cod. civ. ed hanno procurato agli istanti un "danno biologico" - inteso in senso lato come pregiudizio del diritto

all'integrità psico-fisica riconosciuto dall'art. 32 Cost. - causalmente riconducibile alla condotta della società convenuta.

E' però opportuno evidenziare che tale danno - proprio per effetto della successiva rimozione dell'impianto - non sembra aver assunto carattere "permanente" (né tantomeno risulta che sia anche solo aumentato per gli attori il rischio di future e più gravi patologie): lo stesso difensore - in comparsa conclusionale - dava atto che dopo tale rimozione i disturbi si sono dapprima attenuati e sono infine scomparsi del tutto.

Senza l'ausilio di una superflua consulenza medica - non più attuale - appare dunque inevitabile una liquidazione puramente equitativa del danno biologico temporaneo a suo tempo sofferto dagli attori nella misura forfettaria (già attualizzata) di euro 8 000 per ciascuno: somma che appare congrua in relazione alla durata della patologia ed ai suoi effetti invalidanti di ben difficile enucleazione.

Deve invece negarsi ogni ulteriore risarcimento a titolo di danno patrimoniale, in quanto:

- 1) la circostanza che gli attori abbiano dovuto addirittura trasferirsi altrove e sostenere così nuove spese per la locazione di una "camera" non è stata tempestivamente dedotta nell'atto introduttivo né nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c., 5° comma, ed appare contraddetta da quanto esposto nel ricorso cautelare ("gli istanti...sono costretti ad utilizzare come camera da letto una piccola stanza posta sul lato opposto rispetto alla cabina elettrica"), senza

Considerare che il capitolo di prova testimoniale articolato sul punto appare inammissibile perché generico e contenente valutazioni;

2) il deprezzamento dell'immobile appare ormai definitivamente scongiurato per effetto dell'avvenuta rimozione della cabina.

Le spese del presente giudizio – e quelle della fase cautelare del reclamo – seguono la soccombenza della società convenuta.



P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così decide:

conferma il provvedimento cautelare *ante causam* del 5/11.11.1999;

condanna la società convenuta al risarcimento – in favore di ciascun attore – di euro 8.000;

condanna la società convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali afferenti al reclamo n. 100873/99 – liquidate complessivamente in euro 950 (350 per diritti e 550 per onorari) – ed al presente giudizio di merito, liquidate complessivamente in euro 2.690 (820 per diritti e 1.700 per onorari).

Roma, 6.5.2003.

IL GIUDICE
F. M. De



Deposito in Tribunale
Roma il **08 AGO. 2003**

IL COLLABORATORE
M. M.

IL COLLABORATORE
M. M.

C

O

N

A

C

E

M